





Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, Titolo I, Capo II Articolo 4 e Articolo 5 e Titolo III, Capo I, Articoli 21 e 22.

Reg. (UE) n. 2220/2020 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del FEASR e del FEAGA negli anni 2021 e 2022

MISURA 8(M08) Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)

Priorità P2 Potenziare la redditività delle aziende agricole e la competitività dell'agricoltura in tutte le sue forme, promuovere tecniche innovative per le aziende agricole e la gestione sostenibile delle foreste (Tipo di operazione 8.1.03)

Focus area 2A Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiarne la ristrutturazione e l'ammodernamento, in particolare per aumentare la quota di mercato e l'orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività per corrispondere la conservazione e il sequestro del carbonio nel settore agricolo e forestale

Sottomisura 8.1 - SOSTEGNO ALLA FORESTAZIONE/ALL'IMBOSCHIMENTO

Tipo di operazione **8.1.03**ARBORICOLTURA DA LEGNO - PIOPPICOLTURA ORDINARIA

Periodo transitorio 2021-2022
BANDO REGIONALE 2021

INDICE

1	Obiettivi
2	Caratteristiche del tipo di operazione

- 3 Beneficiari
- 4 Condizioni di ammissibilità
- 5 Tipi di sostegno
- 6 Entità del sostegno
 - 6.1 Costo di impianto
 - 6.2 Costo semplificato parziale
- 7 Dotazione finanziaria
- 8 Presentazione delle domande di adesione/sostegno
- 9 Criteri di selezione e parametri di ponderazione
- 10 Elaborati tecnici
- 11 Istruttorie delle domande di adesione sostegno
- 12 Costi ammissibili
- 13 Materiale di moltiplicazione
- 14 Termini per la realizzazione degli imboschimenti e impegni conseguenti
- 15 Comunicazione integrativa
- 16 Istruttoria della comunicazione integrativa
- 17 Domande di pagamento dei costi dell'impianto
- 18 Istruttoria delle domande di pagamento
- 19 Subentro negli impegni
- 20 Condizionalità
- 21 Disposizioni relative ai controlli ed alle sanzioni
- 22 Riferimenti normativi

1. Obiettivi

Il presente bando unico regionale ha l'obiettivo di attivare, per l'annualità 2021, il Tipo di operazione 8.1.03 "**Arboricoltura da legno - Pioppicoltura ordinaria**" del P.S.R. 2014-2020, perseguendo gli obiettivi e le finalità della Misura 8 del medesimo Programma.

Il Tipo di operazione è volto a favorire investimenti per piantagioni monospecifiche di cloni di pioppo secondo schemi e modelli di impianto non corrispondenti a quelli compresi nel Tipo di operazione 8.1.02.

Il Tipo di operazione risponde al fabbisogno F5 "Incentivare investimenti per l'ammodernamento, il rinnovamento e il potenziamento della redditività delle imprese e delle superfici", contribuendo prioritariamente alla focus area P2A "Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione e l'ammodernamento delle aziende agricole, in particolare per aumentare la quota di mercato e l'orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività".

Le ordinarie piantagioni di "specie a crescita rapida" svolgono un ruolo importante nel perseguimento di obiettivi economici, oltre ad avere impatti più favorevoli su suolo, aria e biodiversità rispetto a molteplici usi agricoli alternativi.

L'ammissibilità ai sostegni di cui al presente bando è subordinata all'approvazione da parte della Commissione Europea delle modifiche al P.S.R. 2014-2020 riguardanti l'attribuzione delle risorse finanziarie relative al periodo transitorio 2021-2022 per il Tipo di operazione 8.1.03. Pertanto, la concessione dei contributi sarà disposta solo a seguito della suddetta approvazione da parte della Commissione europea.

2. Caratteristiche del tipo di operazione

Il Tipo di operazione 8.1.03 prevede l'erogazione di un sostegno alla realizzazione di impianti di pioppeti costituiti da cloni di pioppo ibrido.

I cloni di pioppo ibrido impiegabili per arboricoltura da legno monospecifica sono quelli indicati nel Disciplinare di produzione integrata del pioppo approvato dalla Regione; devono, inoltre, essere osservate le disposizioni del Disciplinare riguardanti la realizzazione dell'impianto.

In base ai Disciplinari 2021, le piantagioni dovranno essere costituite da soli cloni di pioppo iscritti al "Registro Nazionale dei Materiali di Base" (D.M. 75568 del 6 novembre 2015) o in analoghi Registri di altri Stati membri dell'Unione Europea.

I Disciplinari hanno ottenuto il parere di conformità alle "Linee guida nazionali per la produzione integrata delle colture" previsto dal Decreto ministeriale n. 4890 dell'8 maggio 2014 da parte del Comitato produzione integrata. Le modifiche apportate sono state recepite con determinazione del Responsabile del Servizio Agricoltura sostenibile n. 3039 del 22 febbraio 2021, reperibili al seguente indirizzo:

<u>Disciplinari di produzione integrata vegetale 2021 — Agricoltura, caccia e pesca (regione.emilia-romagna.it)</u>

Il Tipo di operazione 8.1.03 non comporta obblighi di permanenza alla fine del turno di utilizzazione; i turni di utilizzazione per impianti dedicati a specie a rapido accrescimento sono definiti nel Reg. (UE) n. 807/2014 (minimo 8 e massimo 20 anni).

La realizzazione degli impianti è condizionata alla presentazione di idoneo "elaborato tecnico dell'imboschimento" redatto da tecnico abilitato, nei termini di cui al successivo paragrafo 10.

Gli impianti dovranno essere realizzati nel rispetto delle condizioni e delle indicazioni tecniche contenute nel P.S.R. 2014-2020 (paragrafo 8.2.8.6.1.1) e nelle "Linee guida per la progettazione e la gestione di imboschimenti" approvate con Deliberazione della Giunta regionale n. 1042 del 4 luglio 2016 (Allegato 4), successivamente aggiornate con riferimento alle disposizioni contenute negli Allegati 3 e 4 dalla deliberazione della Giunta regionale n. 518 del 1° aprile 2019.

Il testo consolidato delle Linee guida è disponibile al seguente indirizzo: <a href="https://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/psr-2014-2020/temi/tipi-di-operazioni/8-1-03-arboricoltura-da-legno-pioppicoltura-ordinaria/bandi-e-documenti-utili/documenti-comuni-ai-bandi

3. Beneficiari

Il sostegno di cui all'articolo 21, paragrafo 1, lettera a) del Reg. (UE) n. 1305/2013, è concesso a proprietari o possessori/gestori di terreni pubblici e privati, nonché a loro consorzi, così come definiti nel paragrafo 8.2.8.2 del P.S.R. 2014-2020, a copertura dei costi di impianto e non comprende premi annuali. Nel caso dei terreni demaniali, il sostegno può essere concesso solo se l'organismo di gestione di tali terreni è un ente privato o un comune.

4. Condizioni di ammissibilità

Per accedere al regime di sostegno devono essere verificate le seguenti condizioni:

- le superfici devono ricadere in ambiti di pianura;
- i terreni interessati dall'imboschimento sono solo superfici agricole non dichiarate né riconosciute o qualificabili "bosco" o comunque con vincolo di destinazione a tale uso, con la sola eccezione per le superfici non agricole coltivate a pioppeto in annualità precedenti a quella della domanda di sostegno purché libere dal soprassuolo alla data di presentazione della domanda (al riguardo la relazione tecnica dell'imboschimento dovrà essere corredata da documentazione fotografica inerente alle condizioni delle superfici non agricole alla data di presentazione della domanda di sostegno);
- le superfici agricole non sono dichiarate o riconosciute prati e prati/pascoli permanenti;
- la superficie minima di imboschimento deve essere pari o superiore a 1 ha;
- ogni singola unità interessata da domanda di imboschimento deve avere estensione superiore a 0,5 ha e larghezza non inferiore a 20 m (in ottemperanza alla definizione di *foresta* di cui all'art. 2 par. 1 lettera r) del Reg. (UE) n. 1305/2013);
- non potranno essere oggetto di una singola domanda estensioni superiori a 20 ha e non potranno essere imboschite singole unità per estensioni superiori a 10 ha.

La soluzione di continuità fra superfici richieste a imboschimento è verificata quando la continuità è interrotta:

- da una superficie il cui uso non corrisponde a quello dell'intervento richiesto;
- da superfici interessate da soprassuoli diversi per età, clone, tipo di copertura esistente, e/o previsioni gestionali, nei casi di superfici forestali (è conforme anche una differenza nell'epoca di impianto di una sola annualità).

Le caratteristiche di dette superfici devono essere pertanto tali da escludere la possibilità di delimitare in un'unica unità le due distinte porzioni. In caso di prossimità con altri impianti coetanei del medesimo clone la discontinuità è assicurata se la distanza degli impianti non è

inferiore a 20 m misurati con riferimento all'area di insidenza in riferimento al sesto di impianto.

Imboschimenti relativi a tipi di intervento 8.1.01 e 8.1.02a possono, pertanto, essere considerati soluzioni di continuità in riferimento al Tipo di operazione 8.1.03 e viceversa; imboschimenti relativi a Tipi di intervento 8.1.02b <u>non</u> possono essere considerati soluzione di continuità in riferimento al Tipo di operazione 8.1.03 e viceversa nei casi di unità caratterizzate dall'utilizzo dello stesso clone nel medesimo anno.

Il richiedente deve possedere regolare titolo di conduzione nel fascicolo all'Anagrafe regionale delle Aziende agricole per le superfici oggetto di richiesta di imboschimento. In caso di aggiornamento di fascicolo aziendale preesistente, lo stesso dovrà essere coerente con le previsioni della determina n. 19019 del 28 novembre 2016 del Responsabile del Servizio Competitività delle imprese agricole ed agroalimentari, avente ad oggetto "Regolamento regionale n. 17/2003 - Rideterminazione del contenuto informativo dell'Anagrafe delle aziende agricole e della fonte documentale telematica - Ridefinizione dell'Allegato A, approvato con determinazione 15462/2012", così come integrata con determinazioni n. 3219 del 3 marzo 2017 e n. 3211 del 23 febbraio 2021.

I richiedenti sostegni per la Sottomisura 8.1 devono avere una posizione previdenziale regolare (regolarità contributiva). Il requisito sarà verificato in sede di istruttoria di ammissibilità della domanda di aiuto e dell'eventuale concessione dell'aiuto. La non regolarità costituirà elemento ostativo all'ammissibilità ed alla concessione. La regolarità contributiva sarà verificata, inoltre, al momento della istruttoria della liquidazione delle domande di pagamento del sostegno all'impianto.

Ai sostegni del presente bando si applicano le disposizioni del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma degli artt. 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136".

I terreni demaniali per i quali alla data di presentazione della domanda di sostegno sia stata già inoltrata specifica richiesta di concessione possono rientrare tra le superfici ammissibili. Non sono tuttavia ammessi a sostegno se la concessione demaniale non è ottenuta entro 30 giorni dall'approvazione della graduatoria come specificato nel successivo paragrafo 11.

Ulteriori limitazioni previste dal P.S.R. 2014-2020

Il PSR 2014-2020, per i Tipi di operazione 8.1.01, 8.1.02 e 8.1.03, considera quale strumento "equivalente" al Piano di Gestione Forestale il "Piano di coltura e conservazione", obbligatorio in base alle disposizioni regionali attualmente vigenti (Regolamento forestale regionale n. 3/2018 recante le Prescrizioni di massima e di polizia forestale PMPF – vedi in particolare gli articoli 11 e 48) per la totalità delle superfici imboschite con finanziamento pubblico.

La scelta di uno strumento di gestione semplificato è motivato dal contesto frammentato delle realizzazioni (piantagioni previste preferenzialmente in ambiti scarsamente boscati) e dalle oggettive difficoltà di ricondurre a una visione gestionale unitaria interventi di piantagione effettuati da gestori ordinariamente non forestali.

Una domanda di imboschimento riguardante superfici oggetto di impegni in corso riferibili ad operazioni delle Misure 10 e 11 del P.S.R. 2014-2020, o di analoghe Azioni di precedenti periodi di programmazione, non può essere accolta in mancanza del ritiro totale o parziale della domanda di sostegno inerente a dette superfici ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) n. 809/2014 mediante la sottoscrizione di specifica dichiarazione a corredo della domanda di sostegno.

Le aree a prevalente uso "urbanistico", ai sensi dell'art. 2 lettera r) del Reg. (UE) n. 1305/2013 non rientrano fra quelle considerabili "aree forestali". Ne consegue che la piantumazione di essenze arboree in superfici che per qualificazione e previsione urbanistica o di altri strumenti di pianificazione dell'uso del territorio non possono essere ascritte al "sistema forestale e boschivo" non è ammessa al regime di sostegno di cui al presente bando.

Il legislatore comunitario come da articolo art. 6 lettera a) del Reg. (UE) n. 807/2014 è attento ad evitare imboschimenti inappropriati e inadeguati.

Per rispondere a tale finalità il P.S.R. 2014-2020 ha previsto le seguenti ulteriori condizioni e limitazioni.

- Chi intende beneficiare dei sostegni di cui alla Sottomisura 8.1 del P.S.R. 2014-2020 per interventi di imboschimenti deve ottemperare alle disposizioni inerenti alla scelta delle specie di cui al medesimo Programma.
- Per tipologie di intervento ed estensioni degli imboschimenti rilevanti in riferimento alle procedure regionali vigenti in materia di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), la concessione del sostegno è condizionata alle comunicazioni riguardanti le valutazioni nei termini di cui al paragrafo 11.
- Per imboschimenti riguardanti superfici comprese nelle aree Rete Natura 2000 e per altre aree comunque protette la concessione del sostegno è condizionata alla acquisizione, nei modi e nei termini di cui al paragrafo 11, degli esiti della valutazione di incidenza, se dovuta in riferimento alle disposizioni di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 1191/2007 s.m.i. nonché degli specifici assensi eventualmente previsti con riferimento ad altre aree protette.
- Le informazioni relative alle superfici oggetto di domanda di sostegno ricadenti in aree Rete Natura 2000 saranno messe a disposizione del Servizio Aree protette, foreste e sviluppo della montagna in idonei report comprendenti riferimenti catastali e identificativi dei beneficiari e delle tipologie di intervento, al fine di garantire i controlli del caso.
- Il sostegno per impianti di arboricoltura da legno e pioppicoltura (Tipi di operazione 8.1.02 e 8.1.03) è ammesso solo in terreni agricoli ed ex pioppeti con espressa esclusione degli altri terreni non agricoli.
 - Superfici coltivate a pioppeto nell'annualità precedente a quella di presentazione della domanda di sostegno (ex pioppeti) sono ammissibili solo in caso di utilizzazione del soprassuolo in data antecedente alla presentazione la domanda di sostegno e di corredo di documentazione fotografica nella relazione tecnica dell'imboschimento.
- Il proprietario o possessore è tenuto alla custodia ed alla corretta gestione dell'imboschimento secondo le disposizioni contenute negli Allegati 3 e 4 alla deliberazione della Giunta regionale n. 518/2019, che hanno aggiornato i paragrafi 8 e 10 delle "Linee guida per la progettazione e la gestione di imboschimenti" e secondo le modalità che verranno dettagliatamente indicati nel "Piano di Coltura e conservazione".
 - Il fac-simile di Piano di gestione semplificato/Piano di Coltura e conservazione è riportato nel testo consolidato delle Linee guida disponibile al link in precedenza indicato.

5. Tipi di sostegno

I pagamenti previsti dal Tipo di operazione 8.1.03 coprono unicamente i **costi di impianto** (costo delle piante, costo della messa a dimora e costi direttamente connessi all'operazione).

6. Entità del sostegno

6.1 Costo di impianto

La copertura dei costi di impianto è un sostegno all'investimento che copre le spese effettivamente sostenute dal beneficiario.

Le categorie di materiali e opere ammissibili sono sintetizzate nella Tabella "Tipo di Operazione 8.1.03 Costi di impianto – Categorie delle spese, materiali e opere ammissibili al sostegno".

PREPARAZIONE TERRENI E MESSA A DIMORA	COSTO SEMPLIFICATO	Costo semplificato Lavorazioni del terreno andanti (aratura/vangatura e affinamento), Lavorazioni a strisce e a buche (solo per pioppicoltura scarificatura e squadratura)
MATERIALE DI MOLTIPLICAZIONE	GIUSTIFICATIVI DI SPESA NEI LIMITI DEGLI IMPORTI DEI PREZZARI PER I RELATIVI COSTI UNITARI	Materiale di moltiplicazione forestale: Semenzali Trapianti Talee Astoni Pioppelle
SPESE TECNICHE E GENERALI	Percentuale in riferimento alle voci precedenti da riferire a specifiche disposizioni nazionali o regionali	Progetto, rilievi tecnici (compresi rilievi GPS per delimitazione e misura aree) squadratura e picchettatura (esclusa pioppicoltura), informazione

P.S.R. Tabelle "8.1.03 Costi dell'impianto" e "8.1.03 Costi di impianto-Categorie delle spese, materiali e opere ammissibili al sostegno"

Il costo unitario massimo ammissibile è fissato in € 4.000/ha con aliquota 40%.

Nei casi in cui le spese sostenute sono pari o superiori al "costo massimo ammissibile" il sostegno è limitato all'importo massimo sopra definito (Euro 1600/ha).

Nei casi in cui il "costo effettivo dell'impianto" è inferiore al "costo massimo ammissibile", il sostegno è rapportato al "costo effettivo dell'impianto".

Nella Tabella "Tipo di Operazione 8.1.03 Costi dell'impianto" sono riconosciute tre categorie di spesa e vengono indicate le modalità di definizione del costo di impianto per ognuna.

6.2 Costo semplificato parziale

Si prevede di riconoscere il costo semplificato come definito nel paragrafo 8.2.8.2 del P.S.R. 2014-2020, per parte delle voci di spesa ammesse.

Gli importi unitari riconosciuti per la specifica categoria di spese in funzione dell'intensità di piantumazione sono quelli indicati per "pioppicoltura" nella Tabella "*Operazione 8.1.02 Costi semplificati per lavori di preparazione dei terreni e messa a dimora*" compresa nel testo del P.S.R. 2014-2020 inerente al Tipo di operazione 8.1.02.

	LAVORAZIONE ANDANTE E A STRISCE						
	Arboricoltura da legno consociata (importi non riportati in quanto non interessati dal presente bando)			pioppeto			
					330/ha	275/ha	200/ha
€/pianta					7,799	8,458	9,943
€/ha					2573,53	2326,03	1988,53

P.S.R. - Estratto dalla Tabella "8.1. 02 Costi semplificati per lavori di preparazione dei terreni e messa a dimora"

Per intensità di impianto comprese fra quelle riportate, sono da considerare valori proporzionalmente intermedi. Nella pagina dedicata alla Sottomisura 8.1 del Portale ER Agricoltura e pesca sono messi a disposizione i valori per intensità di piantumazione intermedi rispetto a quelle indicate.

Per le sole categorie di spesa interessate dall'applicazione del metodo dei costi semplificati le analisi dei costi negli elaborati di progetto dovranno necessariamente fare riferimento al valore risultante dall'applicazione del metodo del costo semplificato, senza necessità di ulteriore dettaglio. Non saranno presi in considerazione computi diversi.

Per le categorie di spesa non interessate dall'applicazione del metodo del costo semplificato l'analisi dei costi deve invece considerare in dettaglio ogni componente della spesa, la sua effettività e congruità, come specificato nel paragrafo "costi ammissibili".

7. Dotazione finanziaria

Le risorse indicate disponibili dalla proposta di modifica del P.S.R. 2014-2020, per il periodo transitorio 2021-2022, approvata con deliberazione della Giunta regionale n. 1064 del 5 luglio 2021, ammontano a € 600.000.

8. Presentazione delle domande di adesione/sostegno

Le domande di sostegno devono essere presentate al Servizio Competitività delle imprese agricole ed agroalimentari della Regione Emilia-Romagna, utilizzando il Sistema Informativo Agricolo di AGREA (SIAG), secondo le modalità previste dalla Procedura Operativa Generale per la presentazione delle domande approvata dalla stessa Agenzia che provvederà anche a dare comunicazione del primo giorno utile per la presentazione.

Le domande di adesione/sostegno di cui al presente bando devono essere presentate entro le **ore 13.00 del 29 ottobre 2021**. Tale termine può essere differito con atto motivato del Responsabile del Servizio Competitività delle imprese agricole ed agroalimentari.

9. Criteri di selezione e parametri di ponderazione

Nella seguente Tabella sono elencati i criteri di priorità indicati nel P.S.R. 2014-2020 (Paragrafo 8.2.8.6.1.7. Tabella "Tipo di Operazione 8.1.03 Principi di priorità") a cui sono associati i relativi parametri di ponderazione.

	Principi per la selezione	Motivazione	Peso
A	Richiedente già attuatore di interventi analoghi in precedenti periodi di programmazione	Continuità e rafforzamento gestionale	9
В	Terreni agricoli non demaniali	Valenza ambientale	17
С	Rilevanza dell'area di intervento: superfici non comprese in Rete Natura 2000, aree protette (parchi, riserve, ecc.), oasi di protezione della fauna	Valenza ambientale e di conservazione della biodiversità	13
D	Adesione a sistemi di certificazione forestale	Rilevanza gestionale	15
Е	Richiedente con impegni agroambientali relativi a precedenti programmazioni ancora in corso di esecuzione, richiedente con impegni sottoscritti per Misure 10 e 11	Valenza agroambientale	4
F	Richiedente già beneficiario di altre tipologie di operazioni della Misura 8	Diversificazione e rafforzamento dell'operazione	9
G	Impiego di cloni ecocompatibili e/o diversificazione clonale	Valenza ambientale e di conservazione della biodiversità	15
Н	Estensione del turno minimo relativo ai tagli di utilizzazione	Rilevanza del contributo all'assorbimento di carbonio	18
Ι	Preferenza per richiedenti con minore rapporto superficie forestale /SAU condotte - a parità di rapporto e di altre condizioni per più elevata SAU condotta	Valenza gestionale e agroambientale	(*)

^(*) Criterio applicato solo per domande a pari punteggio

Il raggiungimento del punteggio minimo è condizione di ammissibilità al sostegno.

I punteggi verranno attribuiti unicamente con riguardo ai criteri di priorità per i quali è richiesta l'attribuzione nel quadro "dichiarazioni" della domanda di sostegno.

Le domande verranno ordinate in ordine crescente e saranno ammesse quelle poste in posizione utile nella graduatoria in funzione della dotazione finanziaria.

Nei casi di domande con uguale punteggio si applica il criterio di cui a punto "I" della Tabella.

Nella seguente tabella sono riportate specifiche disposizioni

	<u> </u>
A	Punteggio attribuito a richiedente già attuatore e/o beneficiario di sostegni e premi per analoghi interventi afferenti alle seguenti Misure: Misure 221 (P.S.R. 2007-2013), Misura 2h (P.R.S.R. 20002006) e Reg. (CEE) 2080/1992.
В	Il punteggio è assegnabile solo se la totalità della superficie oggetto di intervento non è demaniale.
С	Il punteggio è attribuito unicamente ai singoli mappali catastali ricadenti esternamente alle aree indicate (<u>aree protette, Siti Natura 2000 e Oasi</u>) (vedi SITI). Se il punteggio è assegnabile a parte delle superfici e/o unità oggetto di domanda di sostegno si procederà come segue: Punteggio = (13) * sup. rilevante/ SOI.
D	Il sostegno è concesso ai beneficiari che hanno aderito a sistemi di certificazione forestale riguardanti superfici forestali ricadenti nel territorio regionale.
Е	Punteggio attribuito a richiedente con impegni in corso relativi a Misure 10 e 11 del P.S.R. 2014-2020 e/o analoghi impegni afferenti alle seguenti Misure: Misura 214 (P.S.R. 2007-2013), Misura 2f (P.R.S.R. 20002006) e Reg. (CEE) 2078/1992.
F	Il punteggio attribuito al richiedente che alla data di presentazione della domanda di sostegno abbia già sottoscritto domande di sostegno per altri Tipi di operazione della Misura 8.
G	Il punteggio è attribuito ai beneficiari che sottoscrivono l'impegno all'utilizzo di cloni ecocompatibili (vedi l'elenco dei cloni ecocompatibili nei Disciplinari di produzione integrata) e/o alla diversificazione clonale e se tale impegno trova riscontro nell'elaborato progettuale (superfici non inferiori a 0,5 ha).
Н	Il punteggio è attribuito ai beneficiari che sottoscrivono l'impegno alla estensione del turno minimo indicato dal P.S.R. 2014-2020 (almeno 5 anni).
I	Criterio applicato unicamente per stabilire l'ordine di priorità fra domande a cui risulta attribuito un medesimo punteggio.

10. Elaborati tecnici

- L'ammissibilità della <u>domanda di sostegno</u> è condizionata alla presentazione dei seguenti elaborati, redatti da tecnico abilitato:
 - relazione tecnica corredata da analisi dei costi e preventivi;
 - relazione descrittiva sintetica del progetto ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013, redatta secondo lo schema riportato nell'Allegato 2 alla deliberazione che approva il presente bando.
- <u>Esclusivamente per i beneficiari pubblici</u> alla domanda dovrà essere allegata anche la dichiarazione a firma del rappresentante dell'amministrazione richiedente il contributo che per ogni tipologia di spesa ammissibile prevista per l'esecuzione del progetto identifica la metodologia di scelta del contraente per il rispetto delle norme comunitarie e nazionali sugli appalti pubblici.
- L'ammissibilità della <u>domanda di pagamento</u> è condizionata alla presentazione dei seguenti elaborati, redatti da tecnico abilitato:
 - riepilogo dei materiali e delle opere corredato da copia dei giustificativi di spesa,
 - delimitazione delle superfici imboschite in idoneo supporto cartografico.

La documentazione dovrà essere presentata secondo le modalità definite da AGREA.

Indicazioni di dettaglio sugli elaborati tecnici sono contenute nelle *Linee guida per la progettazione e la gestione di imboschimenti*.

11. Istruttorie delle domande di adesione sostegno

L'istruttoria sulle domande di adesione/sostegno ai fini della ammissibilità e della concessione del sostegno è effettuata dal Servizio Competitività delle imprese agricole ed agroalimentari della Regione Emilia-Romagna, che si avvarrà di un Gruppo di valutazione costituito da collaboratori dello stesso Servizio e dei Servizi Territoriali Agricoltura, caccia e pesca. Il Gruppo di valutazione è nominato con determinazione del Direttore Generale Agricoltura caccia e pesca.

Il Servizio Competitività delle imprese agricole ed agroalimentari riceve le domande e gli elaborati e i documenti di corredo secondo le modalità definite nella procedura operativa generale per la presentazione delle domande di AGREA.

Il Gruppo di valutazione provvede alla istruttoria finalizzata:

- alla verifica dei criteri di ammissibilità previsti dal P.S.R. 2014-2020 e dal presente bando;
- alla attribuzione dei punteggi di priorità e della precedenza e verifica del superamento del punteggio minimo in base ai criteri di selezione prescritti dal P.S.R. 2014-2020 e dal presente bando.

Qualora necessario ai fini del perfezionamento dell'istruttoria, il Servizio Competitività delle imprese agricole ed agroalimentari potrà richiedere eventuali chiarimenti e precisazioni a cui il beneficiario dovrà dare riscontro entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento della comunicazione, pena la decadenza della domanda di sostegno.

A conclusione dell'attività, preso atto degli esiti delle attività del Gruppo di valutazione, il Responsabile del Servizio Competitività delle imprese agricole ed agroalimentari, con proprio atto formale, entro 90 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande, approva la graduatoria regionale con indicazione delle domande ammissibili, con quantificazione della spesa ammissibile e dei sostegni spettanti, individuando le domande integralmente finanziate in relazione alle risorse disponibili per il presente bando, fermo restando che l'ultimo progetto collocato in posizione utile, seppur in presenza di disponibilità parziali sarà comunque finanziato integralmente.

Nel medesimo atto sono altresì riportate le istanze ritenute non ammissibili, indicate in base al numero di domanda AGREA, per le quali il Responsabile del procedimento avrà espletato, ai sensi della normativa sul procedimento amministrativo, gli adempimenti concernenti il contraddittorio con l'interessato circa i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, con evidenza delle specifiche motivazioni.

Il Servizio Competitività delle imprese agricole ed agroalimentari provvederà all'effettuazione dei controlli sulla corrispondenza al vero di quanto attestato nelle singole dichiarazioni e nella documentazione prodotta a supporto delle domande, nonché ogni altro controllo richiesto da AGREA.

La graduatoria sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna e resa disponibile per tutti i beneficiari sul Portale dell'Amministrazione regionale Agricoltura, Caccia e pesca. È esclusa ogni altra comunicazione formale.

Ai fini dell'avvio del procedimento si comunica che le domande saranno istruite a far data dalla ricezione delle stesse da parte del Servizio Competitività delle imprese agricole ed agroalimentari, in relazione alle modalità definite nelle disposizioni di AGREA sulla presentazione delle domande.

Entro 30 giorni dall'adozione dell'atto di graduatoria, i soggetti collocati in posizione utile al finanziamento dovranno inoltrare al Servizio Competitività delle imprese agricole ed agroalimentari gli estremi della documentazione riferita alle autorizzazioni o assensi prescritti dalla normativa vigente o alla eventuale concessione demaniale. La mancata presentazione della documentazione e comunicazione dei dati comporta la decadenza della domanda.

Entro 45 giorni dall'adozione dell'atto di graduatoria, il Servizio Competitività delle imprese agricole ed agroalimentari provvederà alla concessione dei sostegni effettivamente spettanti per ciascun beneficiario con atto specifico definendo le eventuali prescrizioni riferite al progetto.

I responsabili del procedimento sono definiti nello specifico Allegato 3 alla deliberazione che approva il presente bando.

I termini inerenti alla conclusione delle attività di cui ai punti precedenti sono differibili con atto del Responsabile del Servizio Competitività delle imprese agricole ed agroalimentari, per giustificati motivi.

12. Costi ammissibili

Ai fini della determinazione del "costo dell'impianto", si farà riferimento alle disposizioni contenute nelle "Linee Guida sull'ammissibilità delle spese relative allo Sviluppo Rurale 2014-2020" predisposte dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, nella versione vigente.

I materiali e le opere computabili per la definizione del "costo dell'impianto" per gli imboschimenti della Sottomisura 8.1 sono dettagliatamente riportati nella successiva tabella "Categorie di materiali e/o opere ammesse a pagamento e relativi importi massimi computabili".

	MATERIALI / OPERE	Prezzario
PREPARAZIONE DEL TERRENO	Aratura andante del terreno (o altre lavorazioni) Scarificatura Affinamento Squadratura e picchettatura	COSTO SEMPLIFICATO
ACQUISTO MATERIALE DI	 Semenzale a radice nuda Trapianto a radice nuda Semenzale in fitocella Talea 	Non appropriati per il tipo di operazione 8.1.03
MOLTIPLICAZIONE	Astone per biomassaPioppella	E 10.22 E 10.24
MESSA A DIMORA	Sistemazione materiale apertura delle buche con trivella e messa a dimora (piopp. monosp.)	COSTO SEMPLIFICATO
PROTEZIONE	Pacciamatura in film polietilenico nero Altre pacciamature Tutori in bambu Cilindro protettivo (tree shelter) Reti protettive per piantine Recinzione antilepre	Non ammessi per il tipo di operazione 8.1.03
SPESE TECNICHE	Spese tecniche e per informazione e pubblicità	

Il codice identificativo preceduto dalla lettera "E" è relativo alla corrispondente voce del "Prezzario regionale per opere e interventi in agricoltura" Edizione 2021 consultabile sul sito:

https://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/aiuti-imprese/temi/prezzario/il-prezzario-documento-e-sue-modifiche

Ai fini del riconoscimento dei costi ammissibili per il Tipo di operazione 8.1.03, si evidenzia il limite rappresentato dalla condizione di accesso del P.S.R. 2014-2020 sulla estensione massima di superficie per domanda di sostegno per bando (20 ha).

Categorie di spesa riconosciute con il metodo del "costo semplificato parziale"

La Sottomisura 8.1 del P.S.R. 2014-2020 ammette di poter riconoscere il costo semplificato "parziale" (per parte delle voci di spesa riconoscibili). Sono considerati nei costi semplificati le sole spese inerenti ai lavori di preparazione dei terreni e messa a dimora.

Categorie di spesa non riconosciute con il metodo del "costo semplificato parziale"

Per le categorie di spesa di cui alla precedente tabella non comprese fra quelle cui si applica il metodo del "costo semplificato" è previsto l'utilizzo del metodo dei 3 preventivi come da par. 2.3 delle Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo Sviluppo Rurale 2014-2020.

Le disposizioni contenute nel P.S.R. 2014-2020 per il Tipo di operazione 8.1.03, non permettono di riconoscere importi unitari superiori a quelli relativi alle corrispondenti voci dei Prezzari regionali.

Relativamente alle spese a cui non si applica il "costo semplificato" è necessario comprovare con fattura elettronica l'avvenuto pagamento, coerentemente a quanto previsto dal D.P.R. n. 22/2018 e dalle sopra citate Linee guida.

In relazione agli obblighi di cui al Decreto legislativo n. 127 del 5 agosto 2015, potranno infatti essere riconosciute solo fatture elettroniche. Al riguardo, nella fase di compilazione della fattura elettronica, al fine di renderla univoca e non utilizzabile nell'ambito di altri regimi di aiuti, dovrà essere obbligatoriamente riportata la seguente dicitura:

estremi della deliberazione di approvazione del bando e CUP (obbligatorio se disponibile al momento della emissione della fattura) oppure dicitura equipollente. A titolo di indicazione di scrittura equipollente, si riporta di seguito la seguente: "PSR 2014-2020 Tipo di operazione, indicazione della delibera di approvazione del bando e numero di domanda AGREA"; in SIAG dovrà essere caricato obbligatoriamente l'originale XML della fattura, può inoltre essere allegato il file .pdf contenente il foglio di stile.

Altre disposizioni

Non sono ammissibili spese riguardanti investimenti avviati precedentemente alla presentazione della domanda di sostegno.

Un investimento si considera avviato qualora risulti già pagato, anche solo parzialmente e a qualunque titolo (es. acconto, caparra confirmatoria). Si considera sempre già avviato se è stata effettuata l'attività di messa a dimora delle piante, anche qualora non fossero ancora stati effettuati pagamenti con riguardo alle voci di costo non riconosciute con il metodo del "costo semplificato parziale".

Non sono ammesse spese relative all'IVA, o ad imposte, tasse e oneri.

I prezzi del Prezzario regionale per opere e interventi in agricoltura sono sempre al netto dell'IVA.

Circa gli oneri relativi a spese tecniche quali progettazione, direzione lavori, assistenza, l'importo totale dei lavori a misura può essere maggiorato di un importo corrispondente alle spese effettivamente sostenute. Detto importo non potrà mai superare le aliquote definite nel paragrafo "Avvertenze generali" del Prezzario regionale per opere e interventi in agricoltura.

Non potranno comunque essere riconosciute spese tecniche per le quali non sia documentata l'effettiva prestazione.

Nel Prezzario sopra citato è prevista un'aliquota differenziata in relazione all'effettuazione o meno di attività di georeferenziazione delle particelle e/o di rilievi con strumenti topografici.

13. Materiale di moltiplicazione

Per la realizzazione degli impianti potrà essere utilizzato solo materiale di moltiplicazione prodotto e commercializzato nel rispetto del Decreto Legislativo 10 novembre 2003, n. 386 (Attuazione della Direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione) nel seguito denominato "Decreto", che disciplina la produzione, la commercializzazione e l'utilizzazione di materiali forestali di moltiplicazione delle specie arboree elencate nell'Allegato 1.

All'atto della "verifica dell'effettuazione dell'impianto":

- il materiale di moltiplicazione utilizzato deve disporre delle etichette/cartellini conformi a quanto prescritto dal Decreto Legislativo n. 386/2003 e dalla L.R. n. 10/2007;
- deve essere disponibile copia del certificato di provenienza del materiale utilizzato (ovvero devono esserne adeguatamente riportati gli estremi nella relativa documentazione).

Non potranno essere corrisposti sostegni e premi qualora, all'atto della "verifica della effettuazione dell'impianto", non siano disponibili i cartellini e le etichette nonché la certificazione di provenienza del materiale di moltiplicazione impiegato.

In caso di effettuazione di interventi di risarcimento dovrà essere necessariamente inviata idonea comunicazione al Servizio territoriale competente corredata dalla documentazione sulla provenienza del materiale utilizzato.

14. Termini per la realizzazione degli imboschimenti e impegni conseguenti

I beneficiari che concludono i lavori di piantagione prima della fine del periodo primaverile 2022, potranno presentare la domanda di pagamento nei termini previsti per la presentazione delle domande cosiddette "per superficie" relative all'annualità 2022, come specificati nel paragrafo 17.

Nei casi in cui entro la scadenza sopra citata i lavori di piantagione risultassero non conclusi, o anche solo parzialmente realizzati, la domanda di pagamento potrà essere presentata solo nell'annualità delle domande per "superficie" 2023, sempreché i lavori siano conclusi entro il periodo primaverile del 2023. Per ogni singola domanda di sostegno sarà ammissibile una sola domanda di pagamento o nel 2022 o nel 2023.

I beneficiari che non presentano la domanda di pagamento nell'annualità 2022 si impegnano a comunicare, entro la data di scadenza del termine di presentazione della stessa domanda per l'annualità 2022, al Servizio Competitività delle imprese agricole e agroalimentari, l'intenzione di concludere l'intervento entro la primavera successiva o la rinuncia ai lavori. Le concessioni riguardanti interventi non conclusi entro la primavera 2023 saranno revocate.

Relativamente a eventuali integrazioni agli elaborati tecnici e a richieste di rettifica, si rinvia al paragrafo 6.6 delle Linee guida per la progettazione e la gestione di imboschimenti. Gli impegni conseguenti alla realizzazione di imboschimenti sono dettagliatamente indicati nelle già menzionate Linee guida (vedi in particolare il paragrafo 7 e l'Allegato 3 della Deliberazione della Giunta regionale n. 518/2019 che ha aggiornato il paragrafo 8).

Nel periodo di impegno usi e dichiarazioni d'uso in piani colturali e/o altre domande di sostegni comunitari devono essere mantenuti coerenti con la già citata definizione di "foresta" di cui all'art. 2 par. 1 lettera r) del Reg. (UE) n. 1305/2013.

15. Comunicazione integrativa

I beneficiari pubblici devono garantire che nella selezione dei fornitori e degli esecutori dei servizi, materiali e opere per realizzare gli impianti di imboschimento siano rispettate le normative generali sugli appalti pubblici di cui al Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e sue successive modificazioni ed integrazioni.

Per quanto applicabile gli Enti pubblici devono attenersi, inoltre, a quanto specificatamente indicato nel documento "Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014 -2020" ed in particolare nei capitoli 2.3 "Imputabilità, pertinenza, congruità e ragionevolezza" e 3.12 "Operazioni realizzate da enti pubblici e organismi di diritto pubblico e da soggetti tenuti al rispetto della normativa appalti pubblici".

Non appena selezionati, i soggetti aggiudicatari dei servizi e delle forniture nonché i realizzatori delle opere e comunque almeno 60 giorni prima di presentare una domanda di pagamento del sostegno all'impianto, il beneficiario deve far pervenire al Servizio Competitività delle imprese agricole ed agroalimentari una comunicazione integrativa contenente la eventuale rideterminazione del quadro economico nel caso di aggiudicazione a costi inferiori, la check list di autocontrollo e la documentazione relativa alle procedure adottate, al fine di valutarne la regolarità. In particolare, per ogni procedura adottata, dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- check list di autocontrollo sulle procedure di appalto attuate, in assolvimento alla condizionalità ex ante del PSR "G4 (Appalti pubblici)", redatta secondo lo schema deliberato dalla Giunta regionale e disponibile nel seguente sito:
 Check list di controllo sulle procedure di appalto Agricoltura, caccia e pesca (regione.emilia-romagna.it)
- atto che dispone e attiva la procedura a contrarre;
- nel caso di "affidamento diretto", per ciascuna aggiudicazione, almeno tre preventivi e una relazione tecnico/economica di comparazione illustrante la motivazione della scelta del preventivo ritenuto valido (come specificatamente richiesto dalle "Linee guida ministeriali" per i soggetti privati); <u>l'assenza dei 3 preventivi e della relazione comporterà l'inammissibilità della spesa</u>;
- verbale o atto di aggiudicazione;
- copia del contratto da stipulare o già stipulato;
- copia degli avvisi, dei comunicati, delle delibere e atti, della validazione del progetto, dei bandi e dei verbali che permettono di documentare l'effettuazione delle fasi di selezione del contraente in base alle normative generali sugli appalti pubblici di cui al Decreto Legislativo n. 50/2016 e successive modificazioni e integrazioni.

Il rispetto delle norme del nuovo codice in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (Decreto Legislativo n. 50/2016) deve essere garantito anche nella scelta

del soggetto incaricato della progettazione, della direzione lavori e delle altre eventuali attività tecnico-professionali affidate a terzi.

È fatta salva la possibilità del beneficiario di adottare una procedura di selezione dei fornitori più restrittiva di quella prevista dal Decreto Legislativo n. 50/2016 e successive modificazioni e integrazioni, fermo restando il rispetto dei principi comunitari circa la non discriminazione e la libera concorrenza all'interno dell'Unione.

L'eventuale modifica della metodologia di scelta del contraente rispetto a quanto dichiarato in sede di domanda di sostegno dovrà essere comunicata al Servizio Competitività delle imprese agricole ed agroalimentari all'interno della comunicazione integrativa (SEZIONE A - DATI IDENTIFICATIVI DELLA PROCEDURA DI APPALTO, della checklist di autocontrollo).

16. Istruttoria della comunicazione integrativa

La conformità degli interventi realizzati con gli obblighi derivanti dalla legislazione UE, dalla legislazione nazionale o dal Programma di Sviluppo Rurale, con particolare riferimento a quelli in materia di appalti pubblici, sarà oggetto di controllo amministrativo come previsto all'art. 48 del Reg. di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014.

Il Servizio Competitività delle imprese agricole ed agroalimentari effettua entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione integrativa l'istruttoria della documentazione pervenuta prevedendo, se lo riterrà utile, ulteriori accertamenti per la verifica di quanto indicato nella check list di autocontrollo presentata.

Al termine dell'istruttoria, il Servizio Competitività delle imprese agricole ed agroalimentari comunica al beneficiario l'esito del controllo effettuato sulle procedure di selezione ed aggiudicazione.

Il controllo suddetto non sospende l'iter procedurale e pertanto rimane nella facoltà del beneficiario procedere alla stipula dei contratti anche prima di ricevere l'esito del controllo. Le domande di pagamento del sostegno all'impianto potranno essere presentate solo dopo 60 giorni aver presentato la comunicazione integrativa.

Qualora dall'istruttoria di controllo delle procedure di selezione dei fornitori o degli esecutori delle opere non dovessero essere riscontrate irregolarità, la procedura di controllo si intenderà conclusa per la parte verificata.

Se si riscontreranno irregolarità, esse verranno comunicate al beneficiario. Nel caso le stesse persistessero all'atto della domanda di pagamento a saldo si darà luogo all'applicazione delle eventuali sanzioni o riduzioni fino alla revoca del contributo concesso, secondo le modalità che saranno definite con specifico atto dall'amministrazione regionale.

17. Domande di pagamento dei costi dell'impianto

La presentazione della domanda di pagamento del sostegno all'impianto è mantenuta in concomitanza con la presentazione della domanda dei premi per i Tipi di operazione 8.1.01 e 8.1.02.

Con riguardo alla individuazione dei termini per la scadenza per la presentazione delle domande di pagamento, si rinvia alle specifiche disposizioni nazionali e regionali; il Reg. (UE) n. 809/2014, come modificato dal Reg. (UE) n. 540/2104, ha, infatti, attribuito agli Stati membri la competenza di fissare annualmente la scadenza per la presentazione delle

domande di pagamento cosiddette "per superficie", che comprendono anche quelle di pagamento di premi per i Tipi di operazione 8.1.01 e 8.1.02.

Le domande di pagamento sono presentate ai Servizi Territoriali Agricoltura, caccia e pesca della Regione Emilia-Romagna, utilizzando il Sistema Informativo Agricolo di AGREA (SIAG), secondo le modalità previste dalla Procedura Operativa Generale per la presentazione delle domande.

L'accoglimento di detta domanda è condizionato alla contestuale presentazione di rilievo planimetrico delle particelle imboschite e di un riepilogo dei materiali e delle opere che concorrono al costo dell'impianto, entrambi a firma di tecnico abilitato.

Gli enti pubblici beneficiari, che avranno aggiudicato i lavori assieme alla fornitura del materiale vivaistico e dei materiali accessori "a corpo", a ditte appaltatrici, dovranno comunque garantire la documentazione necessaria a dimostrare il dettaglio delle diverse voci di costo, in quanto esse dovranno essere imputate analiticamente nella domanda di pagamento.

Il sostegno all'impianto potrà essere corrisposto unicamente nel caso in cui permangano le condizioni di ammissibilità definite nel P.S.R. 2014-2020.

Le domande dovranno essere presentate secondo le modalità definite da AGREA.

Obblighi di pubblicizzazione

I beneficiari dei sostegni di cui al presente bando sono tenuti a rispettare gli obblighi di informazione di cui al punto 2 dell'Allegato III del Reg. (UE) n. 808/2014.

Con deliberazione di Giunta regionale n. 1630 del 7 ottobre 2016 sono state dettagliate le disposizioni in materia di pubblicità e obblighi d'informazione. Per più specifiche informazioni si rimanda alla pagina web

http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/psr-2014-2020/doc/loghi-e-obblighi-di-comunicazione.

18. Istruttoria delle domande di pagamento

Con riferimento alle attività di cui all'art. 74 del Reg. (UE) n. 1306/2013, il controllo amministrativo e in loco sulle domande di pagamento è effettuato dai Servizi Territoriali Agricoltura, caccia e pesca territorialmente competenti.

19. Subentro negli impegni

Nel P.S.R. 2014-2020, coerentemente a quanto disposto all'art. 71 del Reg. (UE) 1303/2013, è esplicitamente disposto che se durante il periodo di esecuzione dell'impegno il beneficiario cede totalmente o parzialmente i terreni imboschiti a un altro soggetto, quest'ultimo può subentrare nell'impegno per il restante periodo.

Se non subentra nell'impegno il beneficiario è tenuto a rimborsare il sostegno ricevuto.

In relazione alla cessione si dovrà procedere come di seguito indicato.

Nel caso in cui, in corso di esecuzione di un impegno, il beneficiario trasferisca (di seguito cedente) totalmente o parzialmente la sua azienda ad un altro soggetto, il soggetto subentrante (di seguito cessionario) che intende proseguire l'impegno deve darne comunicazione al CAA al quale ha conferito mandato per l'aggiornamento o la creazione del proprio fascicolo aziendale, fornendo la documentazione relativa ai titoli di possesso nei termini prescritti dall'art. 5 del Regolamento regionale n. 17 del 15 settembre 2003.

Il cessionario deve anche attivare, attraverso il Sistema informativo SIAG, la procedura di subentro negli impegni, comunicando, secondo le procedure definite da AGREA, la propria volontà di subentrare nell'impegno e l'assunzione delle relative responsabilità connesse a tale subentro.

Inoltre, il cessionario è tenuto a darne comunicazione anche all'Amministrazione forestale competente come da articolo 3 del Regolamento forestale regionale n. 3/2018.

Il Servizio Territoriale competente verificherà i requisiti del subentrante ed adotterà una decisione di ammissibilità o di diniego in funzione degli esiti della verifica.

Il cessionario per il quale è stato accolto il subentro prima della scadenza definita, potrà presentare la domanda di pagamento attenendosi alle procedure rese disponibili da AGREA e le cui informazioni sono disponibili sul sito internet http://agrea.regione.emilia-romagna.it entro i medesimi termini di cui all'art. 5 del R.R. n. 17/2003.

20. Condizionalità

Come da articoli 91 e 92 del Reg. (UE) 1306/2013, i sostegni per "costi di impianto" sono esclusi dalle previsioni inerenti al rispetto delle norme di cui al quadro regolamentare nazionale e regionale relativo al regime di condizionalità in applicazione del Titolo VI del Reg. (UE) n. 1306/2013.

Quanto sopra non preclude che i terreni condotti da beneficiari di sostegni di cui al presente bando possano essere comunque tenuti al rispetto delle norme di condizionalità in riferimento all'adesione ad altre Misure a superficie del P.S.R. o a richieste inerenti ad altri regimi di sostegno.

21. Disposizioni relative ai controlli ed alle sanzioni

Le attività di gestione e controllo sono condotte in conformità a quanto disposto:

- dal Reg. (UE) n. 1306/2013,
- dal Reg. (UE) n. 640/2014,
- dal Reg. (UE) n. 809/2014,
- dal D.M. n. 2588 del 10 marzo 2020;
- "Disciplina delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze di beneficiari di pagamenti della Misura 8 del P.S.R. 2014-2020" di cui all'Allegato 6 parte integrante della Deliberazione di Giunta regionale n. 1042 del 4 luglio 2016;
- dalle procedure di AGREA inerenti al controllo di misure a investimento (ex-post).

Restano inoltre ferme le disposizioni comunitarie e le conseguenti sanzioni collegate alla corretta dichiarazione delle superfici oggetto di pagamento.

22. Riferimenti normativi

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si rimanda al contenuto dei seguenti riferimenti normativi:

- Reg. (UE) n. 1303/2013;
- Reg. (UE) n. 1305/2013;

- Reg. (UE) n. 807/2014 che integra talune disposizioni del Reg. (UE) n. 1305/2013;
- Reg. (UE) n. 808/2014 recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1305/2013;
- Reg. (UE) n. 1306/2013 sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola;
- Reg. (UE) n. 640/2014 che integra il Reg. (UE) n. 1306/2013;
- Reg. (UE) n. 809/2014 recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1306/2013;
- P.S.R. 2014-2020;
- D.M. n. 2588 del 10 marzo 2020;
- Regolamento regionale forestale n. 3/2018;
- ulteriori norme di carattere comunitario, nazionale e regionale che regolano la materia.